



Comune di Battifollo

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.18

OGGETTO:

Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs. 19.08.2016 n°. 175 e ss. mm. e ii.. Determinazioni.

L'anno duemilaventidue addì ventitre del mese di dicembre alle ore diciannove e minuti zero nella sala del Consiglio presso il Comune, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

| Cognome e Nome | Presente |
|---|----------|
| 1. ODASSO Giovanni Secondo - Presidente | Sì |
| 2. ODASSO Sergio - Consigliere | Sì |
| 3. RUFFINO Amalia - Consigliere | Sì |
| 4. UBERTI Bruno - Consigliere | Giust. |
| 5. BARBERIS Ivano - Consigliere | Sì |
| 6. CANAVESE Lorenzo - Consigliere | Sì |
| 7. SCIRELLI Andrea - Consigliere | Giust. |
| 8. BARBERIS LAURA - Consigliere | Sì |
| 9. GIAMELLO Silvano - Consigliere | No |
| 10. BARBERIS Emilio - Consigliere | Sì |
| 11. ODELLO Franco - Consigliere | Giust. |
| Totale Presenti: | 7 |
| Totale Assenti: | 4 |

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Dott. GERVASI Mario il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ODASSO Giovanni Secondo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

L'odierna seduta consiliare ha luogo, in modalità mista, secondo le disposizioni organizzative approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n°.09 in data 23.05.2022, ossia parte in presenza e parte in modalità telematica mediante attivazione della piattaforma " Google Meet " .

Presso la sede del Comune di Battifollo si trovano il Sindaco, Sig. ODASSO Giovanni Secondo , il Vicesindaco e Consigliere Sig.ODASSO Sergio, l'Assessore e Consigliere Sig.ra RUFFINO Amalia , i Consiglieri Sigg.ri BARBERIS Ivano, BARBERIS Laura, BARBERIS Emilio.

Partecipano, collegati dall'esterno in videoconferenza, il consigliere CANAVESE Lorenzo ed il Segretario comunale dott. Mario GERVASI .

Sono assenti i Consiglieri Sigg.ri UBERTI Bruno, SCIRELLI Andrea e ODELLO Franco (giustificati) e GIAMELLO Silvano.

Tenuto conto dei Consiglieri assenti, risultano partecipanti all'odierna seduta del Consiglio Comunale n°. 07 Amministratori.

Il Sindaco Sig. Odasso Giovanni Secondo , presa la parola, illustra il presente punto all'ordine del giorno dell'odierna seduta consiliare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Premesso quanto disposto dall'art. 24 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e ss.mm.ii., che si riporta testualmente di seguito:

1. Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti.

3. Il provvedimento di ricognizione è inviato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonché alla struttura di cui all'articolo 15, perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo. (in vigore dal 1° ottobre 2017)

4. L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1.

5. In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.

(in vigore dal 1° ottobre 2017)

6. Nei casi di cui al sesto e al settimo comma dell'articolo 2437-quater del codice civile ovvero in caso di estinzione della partecipazione in una società unipersonale, la società è posta in liquidazione.

7. Gli obblighi di alienazione di cui al comma 1 valgono anche nel caso di partecipazioni societarie acquistate in conformità ad espresse previsioni normative, statali o regionali.

8. Per l'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, si applica l'articolo 1, commi 613 e 614, della legge n. 190 del 2014.

9. All'esclusivo fine di favorire i processi di cui al presente articolo, in occasione della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento in favore della società a controllo pubblico interessata da

tali processi, il rapporto di lavoro del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continua con il subentrante nell'appalto o nella concessione ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile. Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

a) Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) Progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) Realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) Servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia

e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.: a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d. partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;

e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Battifollo e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;

- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;

Richiamate le linee guida aggiornate al 08.11.2022, a cura Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP. che, debitamente compilato, viene allegato alla presente deliberazione e ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Dato atto che, come ricordato dal Ministero, l'adempimento previsto dal Tusp si integra con la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti, condotta dal Dipartimento del tesoro, ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90 del 2014;

Rilevato che, in data 21.12.2018 è stata costituita, ma è operativa con inizio attività dal 01.01.2019, la **Società Monregalese Ambiente S.M.A. SC SRL**, per scissione parziale dell'Azienda Consortile Ecologica del Monregalese, di cui alla precedente deliberazione n. 15 del 18.07.2018, avente il seguente oggetto sociale:

a) la gestione dei cespiti immobiliari strumentali e/o comunque afferenti al ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani, degli assimilabili agli urbani e dei rifiuti speciali, come indicati nell'atto di scissione parziale da A.C.E.M.. ed identificati dal relativo progetto approvato con deliberazione del consiglio di amministrazione dell' A.C.E.M. . n.73 del 27 giugno 2018;

b) la gestione dei contratti di servizio relativi ai cespiti immobiliari indicati su a).

La società' consortile ha inoltre per oggetto l'esercizio diretto e/o indiretto, tramite partecipazione a società' di qualunque tipo, enti, consorzi o imprese, della gestione di servizi ambientali e quindi, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo:

a) costruzione e gestione anche per conto di terzi di impianti per il recupero, riciclaggio, trattamento e smaltimento dei rifiuti, discariche comprese;

b) la bonifica delle aree da sostanze contaminanti.

Il perseguimento dell'oggetto sociale deve essere ispirato a criteri di economicità, tenuto conto delle linee generali programmatiche tracciate dagli enti pubblici partecipanti per il settore specifico.

La società' potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, necessarie e/o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale. Essa potrà inoltre assumere partecipazioni, anche azionarie, in altre società, o imprese che abbiano oggetto analogo od affine o comunque connesso al proprio, stipulare mutui, concedere garanzie, anche ipotecarie, avalli e fidejussioni a favore e nell'interesse dei soci consorziati e di terzi, escluso comunque l'esercizio dell'attività bancaria ed assicurativa;

Preso atto delle partecipazioni delle società in cui attualmente sono detenute partecipazioni dirette e indirette, il Sindaco, con la collaborazione del Segretario Comunale, supportato dagli Uffici, ha effettuato in sede di Revisione periodica, la seguente Analisi/Piano per l'anno 2021 dell'assetto complessivo delle società, effettuata in conformità agli indirizzi per la redazione del provvedimento da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP pubblicati dal MEF sul relativo portale del Tesoro;

Analisi/Piano che questa Assemblea, in attuazione dell'art. 20 del TU, intende fare propria ed approvare:

ANALISI DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DIRETTE O INDIRETTE**CRONOLOGIA**

| | |
|--|---|
| 0,23820% | 0,006% |
| <p align="center">S.M.A. soc.cons. a r.l.</p> <p>Piano di Revisione periodica 2021</p> <p>Piano di Revisione periodica 2020</p> <p>Piano di Revisione periodica 2019</p> <p>Attiva dal 01/01/2019</p> <p>Costituita il 21/12/2018 per scissione da consorzio A.C.E.M.</p> | <p align="center">Fingranda spa In liquidazione dal 31/07/2018</p> <p>Piano di Revisione periodica 2021</p> <p>Piano di Revisione periodica 2020</p> <p>Piano di Revisione periodica 2019</p> <p>Piano di Revisione periodica 2018</p> <p>Piano di ricognizione straordinaria 2017</p> <p>- Esercizio del diritto di Recesso(procedura aperta nel 2015 superata dalla messa in liquidazione)</p> <p>- Procedura di alienazione a titolo oneroso conclusa con esito negativo di un' asta pubblica esperita nel 2015, andata deserta .</p> |

Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente

Viene effettuata la seguente Analisi costituente il Piano di ricognizione e/o razionalizzazione delle società partecipate dal Comune direttamente e indirettamente, come integrato da n. 2 schede di dettaglio, allegate alla presente sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale;

Partecipazioni dirette

| Nome partecipata | C.F.partecipata | Quota di partecipazione | Descrizione | ESITO DELLA RICOGNIZIONE | Note |
|------------------|-----------------|-------------------------|--|--------------------------|-------------------------------------|
| S.M.A. Scarl | 03791600046 | 0,23820% | In house-A totale partecipazione pubblica | MANTENIMENTO | |
| Fingranda spa | 02823950049 | 0,006% | Procedure di alienazione concluse con esito negativo e superate da messa in liquidazione | Cessione | Messa in liquidazione il 31/07/2018 |

Si fa presente, in relazione alla partecipazione detenuta dal Comune di Battifollo nella SOCIETA' MONREGALESE AMBIENTE (S.M.A.) SOC. CONS.LE A R.L., che, in base all'istruttoria svolta dagli Uffici Comunali competenti tenendo conto della documentazione prodotta dalla Società in questione ai fini della revisione periodica delle partecipazioni detenute dal Comune di Battifollo in

società alla data del 31 dicembre 2021 ed acquisita agli atti, risultano essere stati effettuati dalla Società medesima interventi correttivi concernenti le situazioni di criticità, di seguito indicate, rilevate, riguardo alla conformità della partecipata predetta ai parametri fissati dal T.U.S.P., in riferimento alla ricognizione delle società partecipate dall'Ente alla data del 31.12.2020 approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n°. 25 in data 23.12.2021:

1. *mancata previsione della disposizione statutaria in riferimento ai limiti sul fatturato , stabilita dall'art. 16, comma 3, del T.U.S.P. , secondo il quale gli statuti delle società in house devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci ”; tale criticità risultava, comunque, non rientrante nelle fattispecie di cui all'art. 20, comma 2, del T.U.S.P. e, pertanto, non comportante l'adozione di uno specifico piano di riassetto;*
2. *presenza di un numero di amministratori (5) superiore a quello dei dipendenti (4) (quest'ultimo dato esposto nella nota integrativa del bilancio al 31.12.2020), donde l'obbligo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 20, comma 2, del T.U.S.P.; in relazione a tale situazione di criticità, comportante altrimenti, ai sensi dell'art. 20, comma 2, lett. b), del T.U.S.P., l'adozione di un apposito piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione della partecipazione in società risultanti prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, la S.M.A., dopo diverse segnalazioni in merito da parte dei Comuni soci, forniva un'interpretazione, asseverata da un esperto in consulenza del lavoro, sulla base della quale si ritiene di non ricadere nella fattispecie di cui all'art.20, comma 2, lett b), T.U.S.P., in quanto la pianta organica della S.M.A. prevedeva n°. 05 unità di personale, di cui, al tempo, n°. 04 assunti a tempo indeterminato mediante selezione pubblica e n°. 01 ricoperto con un lavoratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa; nella relazione asseverata dal consulente del lavoro FILIPPI rag. Nicola si asseriva che il collaboratore coordinato e continuativo doveva ritenersi individuato e conteggiato alla stregua di un lavoratore dipendente, con la conseguenza che il numero degli amministratori era da considerarsi pari a quello dei dipendenti, non ricorrendo la fattispecie di cui all'art. 20, comma 2, lett. b, del T.U.S.P. e non rendendosi, pertanto, necessaria l'adozione di apposito piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione della partecipazione.*

Dalla documentazione pervenuta dalla SOCIETA' MONREGALESE AMBIENTE (S.M.A.) SOC. CONS.LE A R.L. ai fini della revisione periodica delle partecipazioni detenute dal Comune di Battifollo in società alla data del 31 dicembre 2021 risulta:

- riguardo agli Amministratori, che il Consiglio di Amministrazione della S.M.A. è composto da n°. 5 Amministratori;
- riguardo al personale dipendente, che la pianta organica della S.M.A. è stata modificata con verbale del Consiglio di Amministrazione in data 27.10.2022 e che, attualmente, è in corso una selezione pubblica, che terminerà presumibilmente entro dicembre 2022, per incrementare il numero dei dipendenti a 5 dipendenti + 1 collaboratore.

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Preso atto del parere favorevole dell'Organo di Revisione, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) numero 3) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Con votazione resa per appello nominale ed avente il seguente esito:
presenti n°7;

votanti n°7 ;
astenuti n°0 ;
voti favorevoli n°7 ;
voti contrari n°0;

DELIBERA

Di richiamare la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di approvare la ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2021, accertandole come da allegato "A" alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale e rappresenta aggiornamento del "Piano operativo di razionalizzazione", come di seguito riportato:

A) Mantenimento della partecipazione diretta

-S.M.A. - Società Monregalese per l'Ambiente soc. cons. a r.l. con una quota del 0,23820%:

Di mantenere la partecipazione, in quanto la stessa è strettamente connessa al mantenimento della partecipazione del Comune nella società di gestione del servizio essenziale dei rifiuti, di cui fanno parte i Comuni appartenenti all'ambito territoriale del Bacino Monregalese n. 4.

B) Presa d'atto e Conferma delle procedure di Razionalizzazione già attuate mediante cessione a titolo oneroso, con le seguenti precisazioni per quanto ne riguarda le modalità:

– FINGRANDA SpA in liquidazione

Si dà atto che l'attività dismissiva da parte del Comune sia ad oggi confluita nella procedura di messa in liquidazione volontaria attivata dalla Società e si possa realizzare con la conclusione del procedimento di liquidazione volontaria, approvato dall'Assemblea ordinaria della società in data 31/07/2018 con decorrenza immediata, come da comunicazione dal Liquidatore in data 7/9/2018 prot. n. 2-Liquidazione-2018, Prot. Comune n. 751 in data 8/9/2018.

Di disporre che:

- la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune.
- l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo.
- copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo.

Successivamente, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n°. 267/2000, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva, sulla scorta dell'esito della votazione, separata e resa per appello nominale, che si riporta: presenti n°. 7; votanti n°. 7; astenuti n°. 0; voti favorevoli n°. 7; voti contrari n°. 0.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
Firmato Digitalmente
ODASSO Giovanni Secondo

Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
Dott. GERVASI Mario

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla legge.

Battifollo, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. GERVASI Mario